



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI VILLADOSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Copia

N. 5001 di Prot.

N. 21 Reg. Delib.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:

Adozione variante parziale "V22" al vigente P.R.G.C. - Art. 17, comma V, L.R. n. 56/1977 e s.m.i.

L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di maggio alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BARTOLUCCI MARZIO - Sindaco	Sì
2. GAUDIO ANNAMARIA - Consigliere	Sì
3. ROMEGGIO ELISA - Consigliere	Sì
4. PERUGINI MARCELLO - Assessore	Sì
5. VERONESI JENNIFER - Assessore	Sì
6. PAGANONI ANDREA - Consigliere	Sì
7. SQUIZZI CARLO ALBERTO - Consigliere	Sì
8. PIOLANTI FAUSTO - Assessore	Sì
9. RAVANDONI FRANCO - Consigliere	Giust.
10. TOSCANI BRUNO - Consigliere	Sì
11. BERTOLAMI FEDERICA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Sig. BARTOLUCCI MARZIO, assume la presidenza dell'adunanza e riconosce la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: e invita il consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

Interviene alla seduta l'Assessore Sig. Lepri Alberto, scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 36, comma 2, dello Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso del suolo, così come da ultimo modificata dalla Legge Regionale 25 marzo 2013, n. 3, e dalla Legge Regionale 12 agosto 2013, n. 17;

Premesso che il Comune di Villadossola è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. n. 7-8840 del 31.03.2003;

Attestato che le modificazioni introdotte in sede di approvazione del Piano Regolatore Generale o delle sue varianti generali o strutturali sono state recepite nel Piano Regolatore Generale vigente (art. 17, comma 5, lettera a);

Ritenuto opportuno provvedere a:

1. cambio di destinazione d'uso da zona "parcheggio in progetto" in zona "C-9";
2. cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-63";
3. cambio di destinazione d'uso da in parte zona "D1-7" in zona "B";
4. cambio di destinazione d'uso da in parte zona "C-47" in zona "B";
5. cambio di destinazione d'uso da in parte zona "CA-6" in zona "B";
6. cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-66";
7. cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-64";
8. cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-65";
9. cambio di destinazione d'uso da in parte zona "NI4", in parte zona "parcheggio pubblico in progetto" ed in parte zona "strada in progetto" a zona "E1-1" nel quartiere Villa Sud con eliminazione della modalità di intervento tramite P.E.E.P.;
10. stralcio strada di variante agli abitati di Villadossola (vecchia) e Noga della S.P. n° 67;
11. stralcio di parte della perimetrazione area nuovo P.E.E.P. nella zona "NI24" nel quartiere Villa Sud;
12. specificazione normativa all'art. 3.3.3. delle N.T.A.;
13. modifica normativa all'art. 3.2.3. delle N.T.A.;

Visti i commi 5°, 6° e 7° dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono la natura e la procedura da seguire per l'adozione e l'approvazione di tali varianti;

Visti gli elaborati tecnici della variante parziale "V22", predisposti dall'Architetto Dott. Simone Giovanna, dal Dott. Geol. Roberto Michetti e dal Dott. Ing. Nicola Pessano;

Visto che la variante parziale (ai sensi dell'art. 17, comma 7°, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni):

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Visti i dati della variante parziale nel seguente prospetto numerico, nel quale sono state indicate le modifiche introdotte al P.R.G.C. e l'eventuale variazione della Capacità Insediativa Residenziale Teorica, calcolata applicando l'indice di utilizzazione fondiaria alla superficie delle singole aree:

n.	AREA Z.T.O. PRGC VIGENTE	AREA Z.T.O. PRGC VARIANTE "V22"	MODIFICHE CIRT		
			Superficie mq	Utilizzazione fondiaria (mc/mq)	Volumetria mc
1	Parcheggio in progetto N.T.A. art. 3.1.4	Area di completamento C-9 N.T.A. art. 3.2.4	208,00	1,00	208,00
2	Impianto industriale D1-7 N.T.A. art. 3.2.2	Tessuti edilizi saturi N.T.A. art. 3.2.2	-	-	-
3	Area di completamento C-47 N.T.A. art. 3.2.4	Tessuti edilizi saturi N.T.A. art. 3.2.2	-845,00	1,00	-845,00
4	Area di compeltamento con ampliamento CA-6 N.T.A. art. 3.2.5	Tessuti edilizi saturi N.T.A. art. 3.2.2	-271,00	3,00	813,00
5	Tessuti edilizi saturi N.T.A. art. 3.2.2	Area di completamento C-63 N.T.A. art. 3.2.4	567,00	1,00	567,00
6	Tessuti edilizi saturi N.T.A. art. 3.2.2	Area di completamento C-64 N.T.A. art. 3.2.4	651,00	1,00	651,00
7	Tessuti edilizi saturi N.T.A. art. 3.2.2	Area di completamento C-65 N.T.A. art. 3.2.4	1456,00	1,00	1456,00
8	Tessuti edilizi saturi N.T.A. art. 3.2.2	Area di completamento C-66 N.T.A. art. 3.2.4	643,00	1,00	643,00
9	Area di Nuovo Insediamento NI-4 N.T.A. art. 3.2.6	Terreni ad elevata produttività E1 N.T.A. art. 3.5.1	-17872,00	0,8	- 14298,00
	Parcheggio in progetto N.T.A. art. 3.1.4		-	-	-
10	Stralcio Strada provinciale in progetto N.T.A. art. 3.1.3	Terreni ad elevata produttività E1 N.T.A. art. 3.5.1	-	-	-
		Aree boscate E2 N.T.A. art. 3.5.3	-	-	-
		ampliamento Area di Nuovo Insediamento NI-8 N.T.A. art. 3.2.6	1613,00	0,8	1290,00
11	Area di Nuovo Insediamento NI-24 N.T.A. art. 3.2.6	Area di Nuovo Insediamento NI-27 N.T.A. art. 3.2.6	-	-	-
			- 13760 mq		- 11597,00

Dato quindi atto che la variante prevede un decremento pari a –11547,00 mc, che l'Amministrazione Comunale intende ricollocare tramite una prossima variante;

Dato atto che la variante parziale nel seguente prospetto numerico rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni:

Parametri LUR	Parametri	PRGC Variante 1/2015
Art. 17 comma 5, lett. a)	Non modifica l'impianto strutturale del PRGC	Nessuna modifica strutturale
Art. 17 comma 5, lett. b)	Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza comunale	La variante modifica parzialmente il tracciato di una viabilità prevista dal PRGC Vigente
Art. 17 comma 5, lett. c) e d) Quantità globale di aree per servizi di cui agli artt. 20 e 21	Limite riduzione fino a 0,5 mq/ab Limite incremento fino a 0,5 mq/ab	Riduzione di 1004,00 mq Mq 1004 : 11586 ab = 0,084 mq/ab + 0,217 mq/ab precedenti varianti = 0,133 mq/ab < 0,5 mq/ab
Art. 17 comma 5, lett. e) Capacità Insediativa residenziale	Limite incremento < 4%, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa	Riduzione di 11597,00 mq che verranno ricollocati tramite una prossima variante
Art. 17 comma 5, lett. f) Superfici territoriali relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – ricettive	Limite incremento < al 6 % nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti	Riduzione di 845,00 mq mq 702 : mq 969430 = 0,07 % Sommato a precedenti varianti = 0,63 % < 6 %
Art. 17 comma 5, lett. g) Classificazione geologica ed aree di dissesto	Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente	-
Art. 17 comma 5, lett. h) Ambiti art. 24	Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti	Le modifiche riguardano esclusivamente l'adeguamento funzionale di due edifici

Dato ancora atto che la variante non necessita di tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante in quanto la stessa non contrasta, altera o incide evidentemente con esse;

Dato inoltre atto che la variante parziale (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni), con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, non contrasta ed è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

Dato ulteriormente atto che il Consiglio Comunale, dopo aver valutato il risultato dell'avvenuta verifica di assoggettabilità alla VAS, con deliberazione n. 20 del 25/05/2016 ha disposto l'esclusione dalla procedura di VAS della proposta della presente variante parziale;

Dato oltre a ciò atto che, ai sensi del D.M. 09.05.2001 e della D.G.R. 17-377 del 26.07.2010, la succitata variante parziale per tipologia non incide palesemente con il R.I.R.;

Udita la relazione dell'Assessore Piolanti Fausto;

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 10 favorevoli, zero contrari e astenuti, su n. 10 votanti

D E L I B E R A

Di adottare la variante parziale "V22" al P.R.G.C. vigente, così come predisposta dall'Architetto Dott. Simone Giovanna, dal Dott. Geol. Roberto Michetti e dal Dott. Ing. Nicola Pessano e costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- AD.V22 – RELAZIONE (con verifica di compatibilità con il R.I.R. e con le misure di salvaguardia del P.P.R.)
- DD.V22 – Modifiche e integrazioni alle norme di attuazione
- TAV.P2D.V22 – Villa Nord – ZONIZZAZIONE 1:2000
- TAV.P2D.V22 – Villa Sud – ZONIZZAZIONE 1:2000
- TAV.P2D.V22 – Villa Ovest – ZONIZZAZIONE 1:2000
- TAV.P2D.V22 – Villa Est – ZONIZZAZIONE 1:2000
- Elab.Ra.V22 – Raffronto P.R.G.C./Variante
- Relazione Geologico-Tecnica
- Verifica di congruità delle scelte urbanistiche con il piano di classificazione acustica
- Verifica di assoggettabilità V.A.S.

Di dare atto che la variante parziale seguirà le procedure di adozione, pubblicazione ed approvazione previste dal comma 7° dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare infine atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della deliberazione.

Con successiva votazione, espressa in forma legale e con voti n. 10 favorevoli, zero contrari ed astenuti, su n. 10 votanti, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Firmati all'originale

IL SINDACO
F.to : Bartolucci Marzio

IL SEGRETARIO
F.to : Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole.

F.to : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott.ssa Petró Alessandra

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 31/05/2016 come prescritto dall’art. 124.

Villadossola, li 31/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-mag-2016

↑ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)

↑ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda